

Contratto aggiuntivo tra l'ASP di Palermo e la Casa di Cura Maria Eleonora Hospital s.r.l.

L'anno 2026, il giorno 10 del mese di aprile, alle ore 15.00, presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con sede in Via Giacomo Cusmano n.24

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Cod. Fiscale e Partita IVA: 05841760829, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Alberto Firenze nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

E

La Casa di Cura Maria Eleonora Hospital s.r.l., codice struttura: 190720, Partita IVA: 03790910826, con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana N.1571, CAP 90135, rappresentata dal Dott. NASSIO ALVARINO Codice Fiscale: SLRNSR752296272L, domiciliato per la carica presso la sede della struttura il quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di delegato del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
 - Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
 - Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni ;
- c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;
- d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;

Per

- 1) attribuire per l'anno 2024, per le finalità di cui all'art.7 del D.A. N.876 del 06/08/2024 e ai sensi e per gli effetti del D.A. N.1472 del 18/12/2025 "€ 1.984.500,00 per la maggiore produzione di trapianti di midollo osseo" (€ 1.501.700,00 per l'ASP di Palermo) "ed € 15.500,00 per la maggiore produzione di trapianti di cornea" (€ 10.000,00 per l'ASP di Palermo);
- 2) "ridistribuire le economie disponibili della provincia di Agrigento pari ad € 1.739.362,00 alle altre provincie in proporzione alla produzione erogata dalle Case di Cura nell'anno 2024" (€ 571.577,00 per l'ASP di Palermo) per effetto delle disposizioni contenute all'art. 1 del D.A. N.876 del 06/08/2024 e del D.A. N.12 del 15/01/2026;
- 3) "assegnare per l'anno 2024, per le finalità previste all'art.6 del D.A. N.876 del 06/08/2024, l'aggregato aggiuntivo di € 1.000.000,00" (€ 86.280,00 per l'ASP di Palermo - Nuova Casa di Cura D'Anna) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.A. N.11 del 15/01/2026, modificato dal D.A. N.103 del 29/01/2026;
- 4) "assegnare su base provinciale ed in relazione alla stima della capacità di soddisfacimento della domanda di salute espresse dalle Case di Cura nell'anno 2024, risorse aggiuntive pari a complessivi € 12.000.000,00 (€ 3.929.431,25 per l'ASP di Palermo) finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.A. N.876 del 06/08/2024.

Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dalla Programmazione Regionale e degli atti connessi

e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;

**Le parti come sopra individuate,
Visti**

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventivamente con gli erogatori sanitari privati l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli finanziari di bilancio;
- il D.A. n. 955 del 2 aprile 2010 che ha classificato le strutture sanitarie pubbliche e private del SSR in tre diverse fasce (A, B, C);
- il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i. concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche (PACA);
- il D.A. n. 923 del 14 maggio 2013 con il quale è stato adottato a far data dal 1° giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di ricovero;
- il D.A. n. 924 del 14 maggio 2013 e s.m.i. con il quale è stato adottato a far data dal 1° giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- il D.A. n. 954 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state determinate le tariffe per l'erogazione in Day Service e fissati i criteri di abbattimento delle prestazioni ad alto rischio di inappropriata;
- il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 "Adeguamento della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n.70" e s.m.i.;
- il D.A. n. 657 del 27 luglio 2022 con il quale sono state aggiornate e rimodulate le tabelle di ripartizione dei limiti di spesa per l'attuazione delle modalità organizzative dedicate alle attività di recupero delle Liste di Attesa di cui al DA n.334 del 27 aprile 2022;
- la Delibera di Giunta n.317 del 27/07/2023 con la quale è stato apprezzato il documento trasmesso dall'Assessorato regionale per la salute sull' "Aggiornamento del Piano Operativo di recupero delle Liste di attesa";
- l'art. 1, comma 232 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 con il quale si può destinare nell'anno 2024, nella misura non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard, una ulteriore quota per l'abbattimento delle liste di attesa;
- l'art. 1, comma 233, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 con il quale il limite di spesa è stato ulteriormente incrementato come segue: "Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.";
- il D.A. n. 876/2024 con il quale vengono determinati gli aggregati di spesa per l'anno 2024 per l'assistenza ospedaliera da privato;
- il verbale di rinegoziazione anno 2024 sottoscritto con AIOP e ACOP in data 10/04/2026, parte integrante del presente contratto.

Stipulano quanto segue

**Art. 1
FINALITA'**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole, disposizioni e condizioni contenute nel D.A. N.876 del



06/08/2024 "Aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato – anno 2024", nel D.A. N.1472 del 18/12/2025 "Aggregato assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2024. Assegnazione risorse previste dall'articolo 7 del D.A. N.876 del 06/08/2024", nel D.A. N.12 del 15/01/2026 "Aggregato assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2024 - economie" e nel D.A. N.11 del 15/01/2026, modificato dal D.A. N.103 del 29/01/2026 "Rettifica D.A. N.11 del 15 gennaio 2026. Assegnazione risorse previste dall'articolo 6 del D.A. N.876 del 06/08/2024", dai quali il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni loro parte.

Art. 2 BUDGET

Alla Casa di Cura Maria Eleonora Hospital s.r.l. vengono attribuiti i seguenti budget aggiuntivi:

- trapianti di cornea € 0,00
- trapianti midollo osseo € 0,00
- economie AG € 81.315,02
- liste di attesa € 589.403,81

Art. 3 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Sarà cura dell'ASP di Palermo emettere l'ordine di acquisto delle prestazioni di che trattasi, al ricevimento del quale la Struttura potrà emettere la relativa fattura.
L'ASP di Palermo provvederà alla relativa liquidazione entro 30 giorni dalla registrazione del documento contabile emesso.

Art. 4 ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Art. 5 NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto restano ferme ed applicabili, in ogni caso, le disposizioni del codice civile nonché la normativa vigente in materia.

Art. 6 REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico dell'interessato.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della Casa di Cura Maria Eleonora Hospital s.r.l.

Il Direttore Generale